



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIII

### **DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO**

**29 luglio 2015 - ore 12,15**

Presidenza: Piero FASSINO

Il giorno 29 del mese di luglio duemilaquindici, alle ore 12,15, in Torino, corso Inghilterra 7, nella sala "Auditorium" della Città Metropolitana di Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 luglio 2015 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:  
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Michele PAOLINO - Andrea TRONZANO.

Sono assenti i Consiglieri: Dimitri DE VITA - Marco MAROCCO - Cesare PIANASSO.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 3 "AMT SUD", Zona 4 "AMT NORD", Zona 5 "PINEROLESE", Zona 6 "VALLI SUSA E SANGONE", Zona 9 "EPOREDIESE", Zona 10 "CHIERESE - CARMAGNOLESE".

*(Omissis)*

**OGGETTO: Partecipazione alla costituenda Associazione "Rete Dafne Onlus".  
Approvazione Atto Costitutivo e Statuto.**

N. Protocollo: 17524/2015

Il **Sindaco Metropolitano**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che nel territorio nazionale si rileva una scarsa attenzione all'accoglienza, all'ascolto e alla tutela delle vittime di reati o di eventi criminosi, dovuta al fatto che la questione viene affrontata quasi esclusivamente da un punto di vista giudiziario, incentrato sulla figura del reo nella prospettiva della pena e/o della rieducazione, senza occuparsi delle questioni emotive e pratiche connesse al reato, che producono sofferenze e difficoltà nella persona offesa. Tali sofferenze e difficoltà evidenziano come non sia esaustiva una risposta prevalentemente o esclusivamente socio-assistenziale e/o socio-sanitaria, ma mettono in luce la possibilità di

esplorare nuove risposte e nuove strategie di intervento, che integrino competenze e saperi diversi. Da qui la necessità di sviluppare una specifica attenzione alle persone offese, in quanto trovare “risposte” alla loro domanda di giustizia ed offrire un sostegno sia ai loro vissuti emozionali sia ai loro bisogni materiali, può produrre benefici per l'intera collettività, rafforzando i legami sociali ed il senso di appartenenza di ciascun cittadino;

Visti:

- l'art.4 (Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati), comma 1, della Legge regionale n. 23 del 10 dicembre 2007, “*Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata*”, nel quale si prevede che la Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 803-36792 del 29 luglio 2008 con la quale veniva approvato il progetto Dafne, che promuoveva la costituzione di una rete per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione dei disturbi post-traumatici delle vittime di reato; la Rete Dafne, di cui la Città metropolitana di Torino è capofila, è costituita da:
  - Compagnia di San Paolo
  - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
  - Città di Torino
  - A.S.L. TO2, Dipartimento di Salute Mentale “G.Maccacaro”
  - Associazione Gruppo Abele Onlus
  - Associazione Ghenos;
- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, prima normativa vincolante per tutti gli stati membri dell'Unione Europea, che obbliga alla complementarità di interventi sociali e giudiziari a favore di vittime di reato, chiedendo agli Stati Membri un adeguamento legislativo, regolamentare e amministrativo entro il 16 novembre 2015;

Dato atto che:

- negli anni il progetto Rete Dafne ha promosso la costituzione di una rete di presidi e di iniziative in grado di rispondere alle esigenze provenienti da persone che si trovino ad affrontare le conseguenze di un reato, sviluppando attività articolate in quattro momenti:
  1. Informazione
  2. Accoglienza
  3. Orientamento
  4. Percorsi specialistici: informazioni sui diritti, sostegno psicologico, trattamento integrato psicologico e psichiatrico, mediazione;e fornendo altresì, laddove necessario in ragione di specifici bisogni, un orientamento ed accompagnamento ai servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territorialmente competenti;
- dal 2008 sono state accolte più di 1200 vittime, con prevalenza di reati contro la persona (54%) e la famiglia (28%), con richiesta di interventi specialistici prevalenti di tipo psicologico (36%), informazione sui diritti (37%) ed accompagnamento ai servizi (11%);
- negli anni si sono inoltre sviluppate attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, rivolte ad operatori, alla rete di servizi ed alla comunità locale; le attività hanno fornito occasioni per la costruzione di forme di collaborazione tra gli operatori della Rete Dafne e le Forze dell'Ordine, i Magistrati, gli Operatori del pubblico e del privato sociale afferenti ad ambiti sociali e sanitari; si è inteso inoltre prendere in esame i punti più qualificanti delle buone prassi di accompagnamento delle persone offese, confrontando le differenti strategie di intervento e sensibilizzando rispetto agli effetti negativi del reato;

- nell'ultimo anno Rete Dafne ha ampliato ad un livello nazionale la rete di relazioni e collaborazioni:
  - ha realizzato su incarico del Tribunale e della Procura di Firenze un progetto sperimentale di sostegno e prevenzione della vittimizzazione secondaria per un gruppo di persone offese, chiamate a deporre nel processo per i gravi reati che le hanno viste coinvolte in quanto vittime;
  - ha promosso un convegno nazionale a seguito del quale si è avviato un confronto e una collaborazione con alcuni soggetti del territorio nazionale e con l'Associazione "Victim Support Europe", che raccoglie le realtà che nei diversi paesi europei operano a sostegno delle vittime di reato e che viene sostenuta dalla Commissione Europea;

Vista la lettera inviata da Compagnia di San Paolo – prot. n.190271 del 02/12/2014 - a tutti i componenti della Rete, nella quale:

- si evidenzia la necessità, dopo sei anni di attività, di un passaggio dall'attuale forma di rete ad un unico soggetto giuridico affinché la Rete possa svilupparsi non solo in termini di efficienza ed efficacia operativa, ma anche di capacità di reperimento di nuove risorse e di possibilità di collaborazione con realtà significative operanti a livello nazionale ed europeo nell'ambito del supporto alle vittime di reato;
- si richiede a tutti i partner della Rete di esprimere adesione formale alla proposta tramite atto degli organismi competenti, entro il 31 dicembre 2014;

Considerato che, alla luce di quanto sopra descritto, le attività di Rete Dafne:

- rientrano a pieno titolo nelle competenze della Città metropolitana in quanto i commi 44 e 85 della legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" rispettivamente prevedono, tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, la promozione dello *sviluppo sociale* (il progetto oltre a prevedere il sostegno delle persone che hanno subito un reato svolge attività rivolte agli operatori, alla rete dei servizi e alla comunità locale) e delle *pari opportunità sul territorio* (Rete Dafne è rivolta alle persone vittime di qualsiasi tipologia di reato indipendentemente dall'età, genere, nazionalità, origine etnica e religione);
- assolvono ai principi generali e funzioni di cui al comma 1 dell'art 13 "Sviluppo sociale ed ambientale" dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, in vigore dal 01/06/2015, essendo volte a promuovere il benessere individuale e collettivo e la sicurezza sociale con interventi interistituzionali che favoriscono la conoscenza e l'esigibilità dei diritti delle vittime, l'accesso ai servizi, il superamento delle fragilità e degli svantaggi che il reato commesso ha prodotto nei confronti del singolo e della collettività;

Ritenuto fondamentale per la prosecuzione del progetto, e considerati i risultati di questi anni, che la Rete si costituisca in soggetto autonomo quale Associazione di secondo livello con i partner ad oggi aderenti (ad esclusione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che continuerà a garantire la collaborazione), con la finalità di:

- proseguire le iniziative poste in essere sino ad oggi
- continuare a garantire servizi gratuiti per i cittadini che vengano a trovarsi nella condizione di avere subito un reato
- promuovere un orientamento culturale di attenzione alle vittime ed ai loro diritti
- implementare a livello nazionale una rete che con il sostegno dell'Europa consenta di realizzare anche in Italia gli orientamenti della Direttiva Europea in tema di livelli minimi di assistenza e protezione per le vittime di reato, di cui il progetto Rete Dafne è stato precursore;

Visti lo schema di atto costitutivo e il testo statutario della costituenda Associazione senza scopo di lucro "Rete Dafne ONLUS.", allegati parte integrante e sostanziale al presente atto,

rispettivamente sotto le lettere A e B e dato atto che , con riferimento agli organi dell'Associazione, ogni carica è da intendersi riferita ad entrambi i generi;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa enunciate, la partecipazione, in qualità di socio fondatore, alla costituenda Associazione senza scopo di lucro “Rete Dafne ONLUS” (tra la Fondazione “Compagnia di San Paolo”, l'Azienda Sanitaria Locale TO2, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Torino, l'Associazione Gruppo Abele Onlus e l'Associazione “Ghenos”), che avrà sede in Torino, Via Peano 3, nei locali della Città Metropolitana di Torino;
2. di approvare lo schema di Atto Costitutivo e il testo di Statuto, che si allegano rispettivamente sotto la lettera "A" e “B” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Sindaco della Città Metropolitana di Torino, o suo delegato, provvederà a sottoscrivere i predetti atti sociali, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
4. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 6 dell'allegato A), il presente provvedimento per l'anno 2015 non comporta oneri aggiuntivi a carico della Città Metropolitana di Torino; eventuali oneri relativi ad esercizi successivi saranno assunti con appositi provvedimenti nei limiti delle disponibilità di bilancio e di PEG di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \*

*(Segue l'illustrazione della Consigliera delegata Centillo per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)*

~~~~~

Il **Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Partecipazione alla costituenda Associazione "Rete Dafne Onlus".  
Approvazione Atto Costitutivo e Statuto.**

N. Protocollo: 17524/2015

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| Presenti | = | 15           |
| Astenuti | = | 1 (Tronzano) |
| Votanti  | = | 14           |

Favorevoli 14

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - Fassino - Genisio - Griffa - Martano - Montà)

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitano  
F.to P. Fassino

/ar

**ATTO COSTITUTIVO  
dell'Associazione "Rete Dafne ONLUS"**

L'anno duemilaquindici, il giorno..... del mese di .....in Torino, nel mio studio in Via.....

Avanti me Dottor ....., Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile ....., sono presenti i Signori:

COGNOME NOME nato il a domiciliato per la carica in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 75, il quale interviene al presente atto in qualità di ..... della **Fondazione "Compagnia di San Paolo"** con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 75, codice fiscale .....

COGNOME NOME nato il a domiciliato per la carica in Torino ..... il quale interviene al presente atto in qualità di ..... della **Azienda Sanitaria Locale TO2** con sede in Torino..... codice fiscale.....

COGNOME NOME nato il a domiciliato per la carica in Torino ..... il quale interviene al presente atto in qualità di ..... della **Città Metropolitana di Torino**, con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 12, codice fiscale.....

COGNOME NOME nato il a domiciliato per la carica in Torino ..... il quale interviene al presente atto in qualità di ..... della **Città di Torino**, con sede in Torino, ....., codice fiscale.....

COGNOME NOME nato il a domiciliato per la carica in  
Torino .....  
il quale interviene al presente atto in qualità di .....  
della “**Associazione Gruppo Abele Onlus**”, con sede in Torino, Corso Trapani 95, codice  
fiscale.....

COGNOME NOME nato il a domiciliato per la carica in  
Torino .....  
il quale interviene al presente atto in qualità di .....  
della **Associazione “Ghenos”**, con sede in Torino, .....,  
codice fiscale.....

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: Tra gli Enti Compagnia di San Paolo, Azienda Sanitaria Locale TO2, Città metropolitana di Torino, Città di Torino, Associazione Gruppo Abele Onlus ed Associazione Ghenos è costituita, in conformità al Codice civile ed al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una Associazione senza fini di lucro denominata “Rete Dafne ONLUS”.

ART. 2: L’Associazione ha sede in Torino, Via Peano n. 3. La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.

ART. 3: L’Associazione, escluso ogni fine di lucro, persegue finalità di utilità e solidarietà sociale ed ha per scopo la promozione e la tutela dei diritti, l’informazione ed il supporto delle vittime di reato, indipendentemente dalla tipologia del reato subito e dal genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione economica, sanitaria e sociale della vittima, con particolare riguardo alle fasce di popolazione maggiormente esposte a rischio e vulnerabilità quali anziani, disabili, donne.

L’Associazione, attraverso la collaborazione con l’autorità giudiziaria, le forze dell’ordine, il sistema dei servizi sociali e sanitari, persegue la finalità di sostenere la persona vittima di reato ed i suoi familiari, offrendo una rete di presidi ed iniziative che garantiscono un supporto emozionale e psicologico, informativo, di orientamento ed accompagnamento ai servizi, nell’ottica di favorire la risposta alla domanda di giustizia che viene posta.

L’Associazione, in sintonia con la normativa europea in materia, promuove una cultura di attenzione alla vittima di reato e di prevenzione della vittimizzazione secondaria; si muove in un’ottica di giustizia

riparativa quale strumento per la ricomposizione del patto di cittadinanza infranto con il reato; favorisce e promuove la riflessione culturale, l'informazione, la formazione, il confronto tra buone prassi, la crescita di saperi e metodologie di lavoro.

L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi potrà raccordarsi e collaborare con altre reti territoriali nazionali e internazionali che perseguono analoghe finalità.

ART. 4: L'Associazione è retta dalle norme dello Statuto, composto da 19 (diciannove) articoli, che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti e loro sottoscrizione unitamente a me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 5: Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.
- d. Il Revisore Contabile

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, come sopra allegato, formano per il primo triennio il Consiglio Direttivo, composto di cinque membri, i signori:

|              |         |   |              |                |
|--------------|---------|---|--------------|----------------|
| COGNOME NOME | nato il | a | residente in | codice fiscale |
| COGNOME NOME | nato il | a | residente in | codice fiscale |
| COGNOME NOME | nato il | a | residente in | codice fiscale |
| COGNOME NOME | nato il | a | residente in | codice fiscale |
| COGNOME NOME | nato il | a | residente in | codice fiscale |

Alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo viene designato .....

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio ed i connessi poteri di firma, con facoltà di rilasciare procure speciali.



Il Presidente viene altresì abilitato ad espletare tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento della personalità giuridica, nonché ad apportare le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità.

Viene nominato Segretario e Tesoriere .....

ART. 6: Per il 2015 e, per gli anni successivi, fino a diversa deliberazione dell'Assemblea la quota associativa annuale viene deliberata in Euro 0,00 (zero/00).

ART. 7: L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 8: Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

ART. 9: Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti che l'approvano.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su...fogli, di cui occupa... facciate, viene sottoscritto alle ore...

In originale firmato:

**STATUTO**  
**dell'Associazione "RETE DAFNE ONLUS"**

**ART. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione denominata "Rete Dafne ONLUS", regolata dalla normativa di cui al codice civile, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal presente Statuto.

1. L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3 e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, di trasparenza e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
3. L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

**ART. 2 SEDE e DURATA**

1. L'Associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
2. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
3. L'attività dell'Associazione viene svolta esclusivamente nel territorio della Regione Piemonte.
4. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie.
5. La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

**ART. 3 SCOPI E FINALITÀ'**

1. L'Associazione, escluso ogni fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale ed ha per scopo la promozione e la tutela dei diritti, l'informazione ed il supporto delle vittime di reato, indipendentemente dalla tipologia del reato subito e dal genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato".
2. L'Associazione opera con particolare riguardo al sostegno ed alla prevenzione della vittimizzazione secondaria di soggetti svantaggiati, in quanto più vulnerabili e maggiormente esposti al rischio, quali anziani, disabili, donne, pazienti psichiatrici.
3. L'Associazione, attraverso la collaborazione con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine, il sistema dei servizi sociali e sanitari, persegue la finalità di sostenere la persona vittima di reato ed i suoi familiari, offrendo una rete di presidi ed iniziative che

garantiscono un supporto emozionale e psicologico, informativo, di orientamento ed accompagnamento ai servizi, nell'ottica di favorire la risposta alla domanda di giustizia che viene posta.

4. L'Associazione, in sintonia con la normativa europea in materia, promuove una cultura di attenzione alla vittima di reato e di prevenzione della vittimizzazione secondaria; si muove in un'ottica di giustizia riparativa quale strumento per la ricomposizione del patto di cittadinanza infranto con il reato; favorisce e promuove la riflessione culturale, la sensibilizzazione, l'informazione, il confronto tra buone prassi, la crescita di saperi e metodologie di lavoro.
5. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi potrà raccordarsi e collaborare con altre reti territoriali nazionali e internazionali che perseguono analoghe finalità.

#### **ART. 4 ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE**

1. Per perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:
  - a. gestire e/o coordinare l'erogazione di una gamma di servizi, gratuiti e riservati, di informazione, di supporto emotivo e psicologico, di orientamento e accompagnamento, nonché servizi di tipo specialistico, che rispondano, in modo articolato, alle esigenze provenienti da persone che si trovino ad affrontare le conseguenze di un reato;
  - b. realizzare attività di sensibilizzazione a favore di quegli operatori che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali o funzioni, entrino in contatto con le persone offese;
  - c. realizzare azioni ed interventi di mediazione, laddove accolti dalla vittima, con la finalità di superare il conflitto e la frattura provocata dal reato, sia a livello individuale che collettivo, in un'ottica di giustizia riparativa;
  - d. realizzare, attraverso l'uso di adeguate tecnologie, un sistema di raccolta e diffusione di informazioni circa i servizi a favore delle persone offese presenti sul territorio regionale e nazionale;
  - e. raccogliere e rendere disponibili materiali, normativa, sitografie, bibliografie, e quant'altro utile, in materia di vittimologia a supporto dell'attività di studiosi ed operatori;
  - f. porre in essere azioni giudiziali e stragiudiziali per la tutela dei diritti delle vittime;
  - g. realizzare azioni di sensibilizzazione e riflessione culturale sul tema della vittimizzazione e della giustizia riparativa, promuovendo il dibattito e la crescita di saperi e metodologie di lavoro, anche in sinergia con l'ambito della formazione universitaria.
  - h. ogni altra attività che venga successivamente individuata come utile a perseguire gli scopi dell'Associazione
2. Per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con Enti o soggetti terzi.

#### **ART. 5 GLI ASSOCIATI**

1. All'Associazione possono partecipare enti pubblici ed enti privati che ne condividono gli scopi e finalità e si impegnano a realizzarli.

2. I soci si distinguono in soci fondatori, vale a dire coloro che partecipano alla costituzione della Associazione e soci ordinari, vale a dire coloro che si associano in tempi successivi.
3. I soci hanno il diritto:
  - a. di partecipare alla vita associativa, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione;
  - b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - c. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
4. I soci sono tenuti:
  - a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - b. al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
5. L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.
6. La qualifica di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.
7. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
8. La richiesta di ammissione deve essere firmata dal rappresentante legale dell'ente e può contenere la designazione di un delegato che lo rappresenti in seno all'Associazione stessa.
9. La qualifica di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota associativa. Il recesso è consentito comunque in ogni momento, mentre l'esclusione è deliberata nei confronti del socio moroso o del socio che danneggia moralmente o materialmente l'Associazione dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile.
10. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci receduti o esclusi non sono rimborsabili.

#### **ART. 6 QUOTE ASSOCIATIVE**

1. Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 30 giugno, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

#### **ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. L'Assemblea dei soci;
  - b. Il Consiglio direttivo;
  - c. Il Presidente.
  - d. Il Revisore Contabile

2. Tutte le cariche associative, ad eccezione del Revisore Contabile, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

#### **ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. L'associato è rappresentato dal suo Legale Rappresentante o da un suo delegato.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un associato.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei soci, eletto fra i suoi membri, o in sua mancanza, dal rappresentante più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea dura in carica due anni.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Assemblea, oppure quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
7. La convocazione va diramata per iscritto (via fax o lettera raccomandata o modalità telematica) con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

#### **ART. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, purché in numero non inferiore a tre.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione delle attività svolte;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
  - d. nomina il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione, stabilendone l'eventuale compenso;
  - e. nomina il Revisore Contabile, individuandolo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e stabilendone l'eventuale compenso;
  - f. approva i regolamenti e le eventuali variazioni;
  - g. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - h. delibera sull'esclusione dei soci;
  - i. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

#### **ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci:
  - a. approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  - b. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

#### **ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. La designazione dei primi consiglieri viene effettuata in sede di atto costitutivo, ivi compresa la nomina di tutte le altre cariche
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente.
4. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

5. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
6. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione delle attività svolte;
  - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e. ha facoltà di costituire gruppi di lavoro a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
  - f. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza dal consigliere più anziano d'età presente alla riunione.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque una volta all'anno, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.
10. La convocazione va diramata per iscritto, via fax o lettera o altra modalità telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dall'estensore e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

## **ART. 12 PRESIDENTE**

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Il Presidente svolge compiti di proposta ed impulso in merito alle finalità statutarie dell'Associazione.

#### **ART. 13 SEGRETARIO E TESORIERE**

1. L'Assemblea dei soci nomina il Segretario e il Tesoriere scegliendoli tra persone esterne all'associazione e stabilendone compiti e trattamento economico.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.
3. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
4. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente

#### **ART. 14 DIRETTORE SCIENTIFICO**

1. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Direttore scientifico con funzioni di collaborazione e affiancamento alle attività del Presidente e con possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso da riconoscere al Direttore Scientifico.



## **ART. 15 REVISORE CONTABILE**

1. Il revisore contabile, nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato. Il revisore può essere riconfermato.
2. Il revisore contabile deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Egli verifica l'attività di amministrazione dell'Associazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
3. Al revisore contabile spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

## **ART. 16 IL PATRIMONIO E LE ENTRATE**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. quote e contributi degli aderenti;
  - b. contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
  - c. erogazioni liberali di associati e di terzi;
  - d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - e. eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
  - f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  - g. ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
4. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.
5. Vi è divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; in ogni caso, gli utili e gli avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 17 BILANCIO**

1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
4. Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 9), entro il termine ultimo del 30 giugno.

#### **ART. 18 SCIoglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
3. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 19 NORMA FINALE**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e la disciplina dettata dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i..